

Carpi Campogalliano Novi di Modena Soliera

SETTORE AFFARI GENERALI

ACQUISTI IN COMUNE

Capitolato speciale d'appalto per la conclusione di un Accordo Quadro di cui all'art. 54, c. 3, del Codice dei contratti pubblici per l'erogazione di servizi relativi alle figure professionali degli "Street Tutor" sul territorio dei Comuni appartenenti all'Unione delle Terre d'Argine. CUP G99J21010470006 - CIG MASTER: 9161751419

Informazioni generali.

Il Settore della Polizia Locale dell'Unione delle Terre d'Argine, con lettera di cui al prot. gen. 72963 del 04/11/2021 ha avanzato richiesta alla Regione Emilia Romagna di un contributo regionale per la realizzazione del progetto "La ricerca della pacifica convivenza collettiva – Vivere la città senza rischi" finalizzato ad un complessivo intervento sperimentale di prevenzione integrata volto al miglioramento della vivibilità e sicurezza del centro storico del Comune di Carpi e di aree individuate in base alle esigenze ubicate all'interno del territorio dell'Unione Terre d'Argine (Comuni di Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e di Soliera), anche in occasione di eventi e manifestazioni, in un'azione di mediazione sociale e prevenzione dei rischi nelle aree e negli spazi pubblici adiacenti ai pubblici esercizi nello specifico contesto dell'attività di prevenzione dell'epidemia Covid-19 mediante la figura professionale degli "Street Tutor", figura professionale prevista dall'art. 9 della L.R. 24/2003 modificata dalla L.R. 13/2018, con delibera n. 164 del 08/02/2021.

La Regione Emilia Romagna, con lettera acquisita al protocollo dell'Unione Terre d'Argine in data 05/11/2021 n. 2021.1021753, ha manifestato interesse alla sottoscrizione di un accordo di programma per la realizzazione del progetto sopra specificato e la Giunta Regionale E.R. con delibera n. 1845 del 08/11/2021 ha approvato lo schema di Accordo avente per oggetto "La ricerca della pacifica convivenza collettiva - Vivere la città senza rischi" in attuazione degli obiettivi previsti dall'articolo 4, legge regionale n. 24/2003. L'Unione delle Terre d'Argine, con la Deliberazione di Giunta Unione n. 134 del 24/11/2021, ha approvato l'Accordo di Programma tra l'Unione delle Terre d'Argine e la Regione Emilia-Romagna per la realizzazione del progetto "La ricerca della pacifica convivenza collettiva - Vivere la città senza rischi".

Art. 1 - Oggetto dell'Accordo quadro

Il presente capitolato speciale d'appalto ha per oggetto la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54, c.3, del Codice dei contratti pubblici, per l'erogazione di servizi relativi alle figure professionali degli "Street Tutor" sul territorio dei Comuni appartenenti all'Unione delle Terre d'Argine per il periodo indicativo 01 maggio 2022 – 31 dicembre 2022 compreso.

In particolare l'operatore economico dovrà fornire in caso di necessità dell'Amministrazione i seguenti servizi:

- selezione di figure professionali in possesso di:
- a) autorizzazione all'attività di "Street Tutor" rilasciata dal Comune in cui il soggetto esercita la propria attività per la prima volta e che ha validità su tutto il territorio regionale;
- b) idonea certificazione di frequentazione e superamento di specifico corso di formazione professionale ai sensi dell'art. 9 della L.R. 24/2003;
- c) iscrizione all'elenco tenuto presso la Prefettura per l'esercizio di addetto ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
- selezione di persone fisiche che, se non già in possesso di autorizzazione, capaci ed idonee a poter frequentare, con profitto, un corso di formazione professionale in materia di "Street Tutor" e a poter essere autorizzate dal SUAP dei Comuni aderenti all'Unione delle Terre d'Argine a svolgere le attività di "Street Tutor", ovvero all'attività di prevenzione dei rischi e di mediazione dei conflitti in spazi adiacenti ai locali e

ai luoghi nei quali si svolgono eventi pubblici sul territorio dei Comuni appartenenti all'Unione delle Terre d'Argine, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 24/2003.

Ai fini del presente appalto, si individuano i seguenti soggetti:

- Stazione appaltante: Unione delle Terre d'Argine, con sede legale a 41012 Carpi (MO), in Corso A. Pio n. 91, C.F. 03069890360;
- Responsabile del procedimento: dott.ssa Simona Bottazzi Responsabile del Servizio Acquisti in comune del Settore Affari Generali dell'Unione delle Terre d'Argine Tel. 059/649003 Fax: 059/649751;
- Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC): Ispettore Capo Giorgia Bergonzini, Responsabile Risorse
 e Sicurezza del Settore Polizia Locale dell'Unione con il compito di supporto alla fase di controllo e
 supervisione dell'esecuzione del Servizio il quale dovrà comunicare tempestivamente al R.U.P. eventuali
 inadempienze contrattuali; il DEC si avvarrà di uno o più referenti operativi territoriali incaricati delle
 attività di supporto all'esecuzione del contratto;
- Fornitore: operatore economico affidatario che sottoscriverà il contratto con l'Amministrazione.

Art. 2 – Importo e durata dell'Accordo quadro

Il valore complessivo massimo stimato dell'Accordo quadro è quantificato in **Euro 39.000,00 (IVA al 22% esclusa)** per un monte ore/uomo complessivo pari a **2.600**. Si precisa che n.1 ora/uomo è stimata in Euro 15,00 (IVA al 22% esclusa). Il costo ora/uomo è stato calcolato sulla base di una ricognizione dei prezzi praticati da operatori economici specializzati nella provincia di Modena.

Per le attività oggetto della procedura non è prevista la predisposizione di un DUVRI.

La decorrenza delle previsioni contenute nell'accordo quadro partirà in ogni caso dalla data della stipula dell'Accordo Quadro in oggetto (indicativamente prevista nel mese di maggio 2022), fino al 31.12.2022 compreso.

Il valore complessivo massimo stimato dell'accordo quadro è puramente indicativo, in quanto il raggiungimento dello stesso è subordinato ai contratti discendenti effettivamente emessi. L'importo deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l'affidatario motivo di rivalsa e/o opposizione alcuna. La Stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'Accordo quadro che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.

L'Amministrazione si riserva di non stipulare contratti discendenti qualora l'appaltatore non metta a disposizione il personale in possesso dei requisiti di idoneità professionale indicati agli artt. 1 e 5, pertanto l'efficacia dell'accordo dalla data della stipula, è subordinata alla verifica del rispetto di tale prescrizione.

L'accordo quadro, comunque, si riterrà concluso anzitempo al raggiungimento dell'importo totale affidato.

Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell'appalto sarà pari a quanto dichiarato nell'offerta presentata dal concorrente. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per l'intero servizio e comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto attuativo secondo quanto specificato nel presente documento.

L'importo offerto dovrà essere comprensivo di ogni onere richiesto dal presente capitolato, ad esclusione della sola IVA.

L'affidatario, formulando la propria offerta, si impegnerà ad accettare tutto quanto previsto nel presente capitolato speciale d'appalto, con le indicazioni particolari e descrittive del servizio in oggetto. Non sono ammesse, in fase di offerta, richieste di deroga, clausole, proposte di condizioni diverse o limitazioni. La realizzazione del servizio dovrà essere garantita in tutte le sue parti e componenti.

All'impresa affidataria verranno affidati i singoli contratti discendenti, attivati in funzione delle specifiche esigenze e disponibilità della Stazione appaltante, che verranno stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio tramite appositivi contratti attuativi che disciplineranno nel dettaglio le attività richieste dall'Amministrazione.

Si precisa che in sede di singoli contratti discendenti verranno disciplinati con maggiore precisione le caratteristiche dei servizi di cui all'art.4 del presente capitolato speciale d'appalto, mentre, la conseguente fatturazione presenterà il ribasso offerto che verrà applicato, a seconda dei servizi richiesti, sulle tariffe ore/uomo di cui al presente capitolato.

Il contratto di Accordo Quadro potrà essere rinnovato fino ad una durata massima di n. 6 mensilità su espressa comunicazione della Stazione appaltante, che avverrà entro n. 30 giorni prima della scadenza del

contratto. Per il periodo di rinnovo di n. 6 mensilità si stimano 1300 ore/uomo complessive per un importo stimano pari ad Euro 18.000,00 (IVA al 22% esclusa).

Il contratto di accordo quadro è formalizzato mediante stipula di trattativa diretta Sul MEPA, secondo le regole di e- procurement, e che il corrispettivo è determinato a misura.

Art. 3 - Documenti che fanno parte dell'Accordo quadro

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo, anche se non materialmente allegati i seguenti documenti:

- a) offerta dell'impresa affidataria;
- b) il presente capitolato speciale d'appalto;
- c) D. Lgs. 50/16 e s.m.i.;
- d) il DPR n.207 del 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per le parti non abrogate;
- e) il Regolamento dei Contratti dell'Unione delle Terre d'Argine;
- f) tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
- g) tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i).

Art. 4 – Descrizione delle prestazioni dell'Accordo Quadro

L'oggetto del presente capitolato riguarda l'erogazione di servizi relativi alle attività di "Street Tutor", ovvero le attività di prevenzione dei rischi e di mediazione dei conflitti in spazi adiacenti ai locali e ai luoghi nei quali si svolgono eventi pubblici sul territorio dei Comuni appartenenti all'Unione delle Terre d'Argine, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 24/2003, modificata dalla L.R. 13/2018, con delibera n. 164 del 08/02/2021.

L'operatore economico dovrà fornire all'Amministrazione il nominativo di un referente e tutte le informazioni (ad es. n. telefonico e/o indirizzo e-mail ordinaria/PEC) affinché l'Amministrazione sia in grado di richiedere l'attivazione dei servizi di cui si necessità. Tali informazioni dovranno pervenire al Direttore dell'esecuzione del contratto a mezzo e-mail all'indirizzo pec polizia.locale@pec.terredargine.it.

La Stazione appaltante provvederà a richiedere i servizi specifici con le seguenti prescrizioni:

- i servizi saranno richiesti via posta elettronica con anticipo di almeno 7 giorni lavorativi rispetto alla data di svolgimento;
- in casi eccezionali, potranno essere richiesti servizi aggiuntivi o sostitutivi a carattere di urgenza, entro le 24 ore precedenti il servizio, sempre mediante posta elettronica preceduta da richiesta telefonica al riferimento indicato dall'affidatario.

Si precisa che il referente deve essere in possesso di adeguate competenze professionali idonee all'esecuzione del contratto. Il personale che sarà messo a disposizione dall'affidatario deve essere professionalmente capace e fisicamente idoneo, in possesso di certificazione abilitativa di cui l'art. 9 della L.R. 24/2003, iscritto presso l'elenco tenuto presso la Prefettura per l'esercizio di addetto ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94, a conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio, delle misure di sicurezza previste dalla normativa di settore.

L'operatore economico dovrà erogare le seguenti tipologie di servizi:

1) SERVIZIO STANDARD

L'operatore economico in caso di necessità da parte dell'Ente dovrà fornire un numero minimo di n. 4 operatori in possesso di apposita autorizzazione per un turno di 6 ore/cad. da impiegare a partire dall'inizio del rapporto contrattuale, sino al 31 Agosto 2022, prevalentemente nella fascia oraria 19.00/01.00, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica.

L'operatore economico dovrà inoltre essere disponibile a fornire lo stesso servizio anche nei mesi successivi fino al 31/12/2022 qualora vi fosse la necessità, previa comunicazione, con almeno 7 giorni lavorativi di preavviso.

Il servizio dovrà essere svolto nelle seguenti aree:

- presso il Comune di Carpi: area del Centro storico nelle adiacenze dei locali, Piazza Garibaldi, via San Francesco, via Aldrovandi, via Sbrillanci, via Meloni, Corso Alberto Pio e Corso Roma, nonché Piazza Martiri, e le altre zone del centro che nelle fasce orarie serali e notturne diventano luogo di aggregazione;
- in aree individuate in base alle esigenze e ubicate all'interno del territorio dell'Unione Terre d'Argine (Comuni di Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e di Soliera), anche in occasione di eventi e manifestazioni.

2) SERVIZI AGGIUNTIVI

L'operatore economico, a partire dall'inizio del rapporto contrattuale, sino al 31/12/2022, dovrà fornire il servizio nelle aree dei Comuni facenti parte dell'Unione delle Terre D' Argine (Carpi, Campogalliano, Novi di Modena, Soliera) in occasione di eventi e manifestazioni, individuate dall'amministrazione. In queste occasioni, il numero di operatori che la società individuata a fornire il servizio dovrà mettere a disposizione, potrà essere esteso ad un numero superiore a 4 operatori, qualora la tipologia di manifestazione o di evento lo rendesse necessario. La fascia oraria, in tali circostanze, potrebbe essere anticipata o estesa rispetto a quella indicata nei servizi standard qualora le esigenze contingenti lo richiedessero.

Per tale servizio l'Unione Terre d'Argine dovrà comunicare alla società incaricata la necessità della prestazione con un preavviso di 7 giorni lavorativi.

Il personale dovrà essere impiegato in attività di prevenzione dei rischi e di mediazione dei conflitti nello spazio, anche pubblico, adiacente ai locali e ai luoghi nei quali si svolgono gli eventi, in conformità con quanto stabilito all'articolo 9 della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 24 del 2003. In particolare dovrà:

- svolgere la sua attività garantendo un presidio quanto più esteso possibile anche in relazione alla formazione di fenomeni che richiedano l'attività di prevenzione rischi e mediazione conflitti;
- essere immediatamente riconoscibile recando la scritta "Street Tutor" tramite indicazione visibile su parte integrante dell'abbigliamento;
- impegnarsi a seguire le indicazioni operative che verranno impartite dalla Polizia Locale dell'Unione delle Terre d' Argine o da altre forze di Polizia;
- essere in possesso di autorizzazione rilasciata dall'Ente competente (Comune nel quale svolge l'attività per la prima volta)
- comunicare la data ed ora dell'entrata in servizio e i nominativi completi degli Street Tutor impiegati in quel turno, mediante contatto telefonico al 059/649555, rapportandosi con il referente della Polizia Locale dell'Unione presente in turno.

I turni e gli orari potranno subire variazioni a seconda delle specifiche esigenze dell'Ente.

Si precisa che, per entrambi i servizi sopraelencati, il personale individuato dall'affidatario dovrà presentarsi presso la sede delle aree individuate almeno 10 minuti precedenti l'inizio della fascia oraria indicata dal Comando di Polizia locale e raccordarsi con il referente della Polizia Locale dell'Unione presente in turno. Qualora uno o più operatori individuati dall'affidatario non dovessero presentarsi per erogare il servizio in questione, l'affidatario dovrà garantire la disponibilità di operatori sostituti che il referente dell'affidatario dovrà opportunamente contattare e fornire entro n. 1 ora dall'inizio della fascia oraria individuata per il servizio.

Per ogni contratto discendente l'operatore economico fornitore, oltre agli adempimenti di cui agli artt. 15 e 16 del presente capitolato, dovrà attestare che il personale impiegato sia in possesso dei requisiti richiesti nel contesto del presente capitolato speciale d'appalto e garantirlo per tutta la durata del contratto. I servizi richiesti all'impresa affidataria potranno svolgersi in differenti luoghi dei Comuni delle Terre d'Argine (Comune di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera) rispetto a quelli sopraelencati e saranno comunicati, di volta in volta, dal Direttore dell'esecuzione del contratto o da uno dei referenti operativi territoriali incaricati delle attività di supporto all'esecuzione del contratto sulla base delle effettive esigenze evidenziate per i vari eventi/iniziative/attività da organizzare, pertanto, la precedente descrizione dei luoghi è da ritenersi indicativa e non vincolante per la Stazione appaltante, che avrà la facoltà di integrare le richieste in base alle esigenze degli eventi/iniziative che saranno programmati in corso d'anno, senza oneri aggiuntivi. L'operatore economico dovrà fornire un elenco di operatori idonei e capaci a frequentare, con successo, corsi di formazione in materia di "Street Tutor" ai sensi dell'art. 9 della L.R. 24/2003, modificata dalla L.R. 13/2018, con delibera n. 164 del 08/02/2021 della durata di 10 ore complessive, suddiviso in tre moduli. Alla verifica finale potrà accedere chi ha frequentato almeno 90% di presenza al corso di formazione e la verifica consiste nella somministrazione di un test, eventualmente integrato da un colloquio. L'abilitazione è propedeutica a poter essere autorizzate dal SUAP dei Comuni aderenti all'Unione delle Terre d'Argine a svolgere le attività di "Street Tutor", ovvero all'attività di prevenzione dei rischi e di mediazione dei conflitti in spazi adiacenti ai locali e ai luoghi nei quali si svolgono eventi pubblici sul territorio dei Comuni appartenenti all'Unione delle Terre d'Argine, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 24/2003, ed iscritti presso l'elenco tenuto presso la Prefettura per l'esercizio di addetto ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Si precisa che l'elenco dovrà essere fornito dall'affidatario in tempo utile per esperire le attività propedeutiche all'organizzazione del corso predetto.

Art. 5 - Obblighi del personale e qualifiche professionali

L'attività di "Street Tutor" è subordinata al possesso di specifica autorizzazione rilasciata dal Comune in cui il soggetto esercita la propria attività per la prima volta e che ha validità su tutto il territorio regionale e all'aver frequentato, con profitto, uno specifico corso di formazione professionale. Sono esonerati dalla formazione, coloro i quali siano già iscritti all'elenco tenuto presso la Prefettura, per l'esercizio di addetto ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94, alla data del 31/12/2018 compreso.

Pertanto nell'espletamento dei servizi dell'appalto, l'Appaltatore dovrà utilizzare personale esperto, formato ed autorizzato, in conformità alle vigenti disposizioni della legge regionale 24/2003 come "Street Tutor" e iscritto presso l'elenco tenuto presso la Prefettura, per l'esercizio di addetto ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94. Il personale inoltre dovrà essere idoneo sotto il profilo psico-fisico allo svolgimento del servizio *de quo*, munito di conoscenze tecniche adeguate, nonché in possesso di certificazione idonea allo svolgimento dell'attività lavorativa nel rispetto della normativa di settore Covid-19.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione degli operatori messi a disposizione qualora nell'esecuzione delle prestazioni riscontri inadempimenti o comportamenti non coerenti con le finalità del servizio.

Il DEC effettuerà la segnalazione all'appaltatore, via mail che procederà alla sostituzione a partire dal giorno successivo.

Si precisa che i servizi dovranno essere svolti nel rigoroso rispetto della normativa privacy e delle disposizioni impartite dalla Stazione appaltante.

Nello specifico l'Appaltatore deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza su documenti, informazioni ed altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività.

In caso di sciopero il Fornitore deve porre in atto tutte le misure idonee a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto del contratto e comunque deve essere assicurato un servizio di emergenza.

In caso di inottemperanza le Amministrazioni potranno procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l'eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.

Ogni sciopero deve essere comunicato dal Fornitore alle Amministrazioni con un anticipo di almeno 7 giorni naturali e consecutivi.

Art. 6 – Verifiche di conformità

La Committente si riserva di svolgere il diritto di controllare con continuità tutti gli interventi nelle diverse fasi di esecuzione. Le verifiche saranno effettuate dal Direttore dell'Esecuzione del contratto o da uno o più referenti operativi territoriali incaricati delle attività di supporto all'esecuzione del contratto.

La verifica di conformità ha lo scopo di accertarne la regolare esecuzione, delle prestazioni rese dall'appaltatore e certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali, nonché nel rispetto delle norme di settore.

Art. 7 - Fatturazione

La fatturazione sarà mensile posticipata rispetto al periodo di erogazione dei servizi suindicati.

Al fine dell'emissione della fatturazione sarà autorizzata dal R.U.P. previa attestazione di regolarità del servizio da parte del DEC.

Si precisa che la fatturazione sarà autorizzata previa emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dall'accettazione della fattura, come di seguito specificato.

Agli importi dovuti sarà aggiunta l'IVA di legge. Si precisa che, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione. Si precisa altresì che, con l'entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, il fornitore sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG (codice identificazione gara) e le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica. L'Unione ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA – www.indicepa.gov.it) dal Codice Univoco: Ufficio UFA4B7.

Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al sistema di interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ente destinatario.

Al pagamento si applica il sistema di scissione dei pagamenti (*split payment*) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014.

In base a tali disposizioni, viene effettuato il pagamento delle spettanze ai fornitori solo per la parte imponibile, mentre la quota IVA viene versata direttamente all'erario. È obbligo del fornitore indicare in fattura la dicitura "imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/1972 split payment". Le fatture, intestate all'Unione delle Terre d'Argine – U9 Settore Polizia Locale con in 41012 Carpi (MO) in Corso Alberto Pio, n. 91, C.F. 03069890360, dovranno essere trasmesse in modalità telematica e dovranno contenere il riferimento al Codice CIG.

Art. 8 - Disposizioni generali sui prezzi

Nel prezzo contrattuale si intende compreso e compensato, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisionale ed effettiva, che occorra al compimento dell'operazione cui il prezzo si riferisce, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati nelle indicazioni particolari dell'elenco descrittivo delle voci. L'importo del canone si intende dunque accettato dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono indipendenti da qualsiasi eventualità anche di causa maggiore e straordinaria per tutta la durata dell'appalto.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 106 del Codice dei contratti pubblici vigente, il prezzo contrattuale è fisso e invariabile, non riconoscendosi alcuna revisione dei prezzi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9-bis, L. 136/2010). Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si applicano le disposizioni dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

Art. 9 - Obblighi di tracciabilità

Il Fornitore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm., e a fornire al Comune di Carpi ogni informazione utile a tal fine e, in particolare:

- a utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati all'Azienda tempestivamente e, comunque, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto.

Art. 10 - Altre disposizioni

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione committente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di risolvere in tale ipotesi il contratto.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo nella comunicazione stessa.

Art. 11 – Penalità

L'Amministrazione, verificata la mancata effettuazione del servizio o l'effettuazione in modo non conforme ai requisiti qualitativi e quantitativi prescritti all'art. 4 del presente capitolato, eccezione fatta per i casi di forza maggiore, si riserva in merito ai contratti discendenti la facoltà di comminare al Fornitore la penale di Euro 200,00 per ciascun evento contestato con riferimento.

L'applicazione delle penali non esonera in ogni caso il Fornitore dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente e che hanno fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali. È fatto salvo comunque il ristoro dei maggiori danni e quanto disposto sulle modalità di rifusione dei danni e sulla risoluzione del rapporto contrattuale di cui al successivo articolo 12.

La misura complessiva della penale non può superare il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale (come previsto ai sensi del D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021), pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno del Fornitore.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo, saranno contestati per iscritto a mezzo PEC al Fornitore, il quale dovrà comunicare per iscritto a mezzo PEC le proprie controdeduzioni nel termine massimo di giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni, ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.

Ai fini del ristoro dell'importo dovuto le Amministrazioni potranno alternativamente portare la somma in detrazione dei corrispettivi fatturati ovvero escutere la garanzia definitiva.

Art. 12 - Risoluzione e recesso del contratto

Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato per iscritto al Fornitore, secondo le vigenti disposizioni di legge. In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno. L'Amministrazione si riserva altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, a tutto rischio e danno della ditta affidataria, nei seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 108 del d. lgs. 50/2016;
- gravi violazioni degli obblighi derivanti dall'Accordo privacy che verrà sottoscritto tra il titolare del trattamento dei dati oggetto dell'appalto e l'appaltatore;
- penali comminate dall'Unione sui contratti discendenti per importo superiore al 20% del valore del corrispettivo contrattuale;
- sospensione, abbandono o ritardo che comportino di fatto la mancata effettuazione, da parte dell'impresa affidataria del servizio;
- mancata messa disposizione per tutta la durata dell'Accordo quadro, di personale idoneo e in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 e 5 del presente Capitolato;
- cessione ad altri in tutto o in parte sia direttamente che indirettamente, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente servizio;
- manifesta non conformità delle prestazioni rilevate in fase di verifica;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;
- gravi violazioni dei codici di comportamento dell'Unione delle Terre d'Argine;
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto, che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento, a termine dell'art. 1453 del Codice civile.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà del Committente di affidare il servizio a terzi, restando ferma la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno.

All'affidatario verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni.

Con riferimento al recesso dal contratto, sia da parte del Committente, sia da parte della ditta aggiudicataria, si applicheranno le disposizioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, l'art. 1671 del Codice Civile. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1, comma 3, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012.

Art. 13 – Ulteriori casi di risoluzione del contratto

La Stazione appaltante ha diritto alla risoluzione del contratto negli ulteriori seguenti casi:

- Abbandono del servizio da parte della Ditta affidataria; nel qual caso la stazione appaltante potrà rivalersi sulla cauzione versata per i danni subiti;
- Insorgenza di tre contravvenzioni inerenti i patti contrattuali, le disposizioni di legge e/o di regolamento relative ai servizi (art. 4 del capitolato speciale d'appalto).

In caso di scioglimento del contratto, la Ditta affidataria è comunque impegnata a proseguire l'incarico fino a nuovo affidamento.

Art. 14 – Divieti, cessione del contratto, del credito e del subappalto

È fatto divieto al fornitore di cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'affidatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, c. 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario sarà tenuto a tenere indenne l'Amministrazione delle maggiori spese conseguenti o derivanti dalla risoluzione, nonché di eventuali e maggiori pregiudizi e danni. Per la presente procedura, in ragione della specificità dell'affidamento non è consentito il subappalto.

È fatto espresso divieto al fornitore di sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali tra il fornitore e le assicurazioni dei danneggianti.

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

Art. 15 - Copertura assicurativa

L'impresa affidataria risponderà di tutti gli eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi nell'esecuzione dell'appalto e nell'espletamento dei servizi che ne formano oggetto, come descritti nel presente capitolato speciale d'appalto, riconducibili a fatto od omissione dell'aggiudicatario stesso o di suo personale dipendente ovvero di operatori o addetti che a qualsiasi titolo prestano la loro opera per conto del medesimo - tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità e da qualsiasi richiesta risarcitoria o pretesa da chiunque avanzata nei confronti della stessa ovvero di suoi Amministratori o Dipendenti, con espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Unione delle Terre d'argine e degli Enti che ne formano parte.

A copertura di tali danni l'appaltatore si obbliga pertanto a stipulare - o ad integrare eventuale polizza già esistente - e mantenere valida o ed efficace, per tutta la durata dell'appalto – un contratto di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori d'opera (RCO), il quale deve:

- prevedere massimali di garanzia non inferiori a:
- Euro 5.000.000,00 complessivamente per sinistro, con i limiti rispettivamente di
- Euro 3.000.000,00 per persona terzo o prestatore di lavoro che abbia subito danni per morte o lesioni corporali;
- Euro 1.000.000,00 per danni a cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati.
- essere riferito ai rischi derivanti dallo svolgimento del complesso delle attività e servizi oggetto dell'appalto, come descritti nel presente capitolato speciale d'appalto;
- ricomprendere la responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati dell'aggiudicatario nonché la responsabilità dell'aggiudicatario per fatto di qualsiasi persona che presti, a qualsiasi titolo, la propria opera nell'espletamento dell'attività e nella gestione dei servizi oggetto di appalto

L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con invio di copia della relativa polizza quietanzata, al Servizio Acquisiti in comune, prima della stipulazione del contratto, fermo restando che l'assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto.

Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l'aggiudicatario si obbliga a produrre, ad ogni scadenza e a semplice richiesta dell'Amministrazione, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione.

Costituirà onere a carico dell'aggiudicatario, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'aggiudicatario stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

Art. 16 - Garanzia definitiva

Ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale del contratto discendente; se l'aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o attraverso polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità all'articolo 93 del D. Lgs. 50/2016. con i requisiti di cui al comma 4 dell'art. 103 del D. Lgs. 5/2016. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia sarà svincolata in seguito dell'avvenuta certificazione di regolare esecuzione a quanto disposto all'articolo 103, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia è costituita, a scelta della ditta affidataria:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso il tesoriere dell'Unione delle Terre d'Argine, UNICREDIT BANCA S.p.a. di Carpi, IBAN IT 76 K 0220F 23307 0000406006, a titolo di pegno, a favore dell'Unione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria della Stazione appaltante (Unione Terre d'Argine) con le seguenti coordinate:

Tesoreria dell'Unione delle Terre d'Argine, presso UNICREDIT BANCA S.p.a., filiale di Carpi, IBAN: IBAN IT 76 K 0220F 23307 0000406006.

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del d. lgs. 50/2016. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del d. lgs. 50/2016.

La ditta affidataria, prima di procedere alla sottoscrizione, è tenuta a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- $-\ http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html$
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- -http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi—pub/soggetti-nonlegittimati/ Intermediari non abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

Art. 17 - Esecuzione in danno

Qualora il Fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro Fornitore - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Fornitore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alle Amministrazioni. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi nei confronti del Fornitore.

Art. 18 - Definizione delle controversie

Per tutte le controversie, che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione e la validità del presente contratto, è competente il Foro di Modena. È, in ogni caso, sempre esclusa la composizione arbitrale delle controversie.

Art. 19 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto in questo capitolato si rinvia alle disposizioni di legge, nonché all' Allegato 7 al capitolato d'oneri al Bando "Servizi" per l'abilitazione dei prestatori di "Servizi di Vigilanza e accoglienza" ai fini della partecipazione al marcato elettronico della Pubblica Amministrazione.

Art. 20 – Trattamento dei dati personali

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR)

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti per la partecipazione al presente appalto saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione delle procedure d'appalto e contrattuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (Prefettura, Agenzia Entrate). Si precisa che si provvederà alla pubblicazione sul sito Internet della Stazione appaltante dei Verbali di gara, ai fini dell'assolvimento delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 76, commi 2, lettera c), e 5, nonché del Provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla gara, ai sensi dell'art. 29, comma 1, secondo periodo e dell'art. 76, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 50/2016. I suoi dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obblighi contrattuali e di legge. Il Titolare del trattamento è l'Unione delle Terre d'Argine nella persona del presidente pro-tempore. Il Titolare ha designato ai sensi dell'art. 37 il Responsabile della protezione dei dati personali (il nominativo può essere richiesto scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it. L'interessato può avvalersi del diritto alla cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, Regolamento 19, 20, 21, 22 del Europeo scrivendo al Titolare responsabileprotezionedati@terredargine.it.

La firma apposta in calce alla domanda varrà anche come autorizzazione all'Unione delle Terre d'Argine ad utilizzare i dati personali nella stessa contenuti per i fini del bando di gara e per fini istituzionali.

Tel. +39 059 649857